MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Sentenza n. 143 del 21/05/2019 – 13/06/2019** **Udienza pubblica del 21/05/2019**
Massima 1:	**Titolo** Banche e istituti di credito - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. Confidi) – Obbligo di restituzione del contributo regionale erogato al fondo rischi di Confidi valdostano in caso di fusione con Confidi extraregionali – Illegittimità costituzionale. **Testo** È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 10-bis, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 18 gennaio 2010, n. 2, come introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste 11 dicembre 2015, n. 19, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Con tale norma la restituzione alla Regione autonoma dei fondi rischi istituiti presso i consorzi garanzia fidi valdostani, prevista dal comma 10 nei casi di liquidazione, è stata estesa anche ai «casi di operazioni di fusione tra i predetti Consorzi garanzia fidi con Confidi operanti o aventi sede al di fuori del territorio regionale». Considerato che il soggetto coinvolto in operazioni di fusione non si estingue (art. 2504-bis c.c.) risultano ingiustificati e privi di ragionevolezza la restituzione del contributo regionale e il parallelo divieto della sua utilizzabilità «per la concessione di nuove garanzie», imposti dalla normativa denunciata come effetto, automatico ed immediato, dell'operazione di fusione.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** art. 3, comma 10-bis, della legge della Regione Valle d'Aosta 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), come introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali» . **Parametri costituzionali** art. 3 della Costituzione.

Avvocato Resp.: Marina Valli
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074 874 - e.mail : marina.valli@ull.regione.sicilia.it
U.R.P. Tel 091 7074805/828 - fax 091.7074827 – e.mail: urp@regione.sicilia.it

	Altri parametri e norme interposte art. 2504-bis del codice civile (nel testo modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6).
Massima 2:	**Titolo** Banche e istituti di credito - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Consorzi di garanzia collettiva dei fidi - Previsione della restituzione del fondo rischi alimentato da risorse regionali nel caso di fusione tra i Consorzi di garanzia fidi della Valle d'Aosta e i Confidi operanti o aventi sede al di fuori del territorio regionale – Restituzione somme alla Regione per essere destinate al sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale – Inammissibilità della questione. **Testo** E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 10-ter, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 18 gennaio 2010, n. 2, come introdotto dall'art. 25, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste 11 dicembre 2015, n. 19, promossa dal Consiglio di Stato, sezione quinta, in riferimento agli artt. 3, 41, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. Il comma 10-ter – pur se richiamato dal comma 10-bis, quanto alle modalità di restituzione del contributo erogato a un confidi valdostano in caso di sua fusione con confidi extraregionale – non esaurisce a tale caso la sua portata disciplinatoria, dettando una regola a tutela del vincolo di destinazione delle risorse erogate dalla Regione, riferibile in via generale, e a regime, ai consorzi valdostani di garanzia, tenuti a certificare, «al termine di ciascun esercizio finanziario», l'effettiva utilizzazione delle risorse ricevute dalla Regione per il sostegno alle PMI operanti sul territorio della Valle d'Aosta. Ed è norma cui il rimettente non rivolge comunque alcuna specifica censura.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** art. 3, comma 10-ter, della legge della Regione Valle d'Aosta 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), come introdotto dall'art. 25, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali» . **Parametri costituzionali** artt. 3, 41, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. **Altri parametri e norme interposte** art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Massima 3:	**Titolo** Banche e istituti di credito - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Consorzi di garanzia collettiva dei fidi - Previsione della restituzione del fondo rischi alimentato da risorse regionali nel caso di fusione tra i Consorzi di garanzia fidi della Valle d'Aosta e i Confidi operanti o aventi sede al di fuori del territorio regionale – Applicazione alle operazioni di fusioni deliberate a far data dal 1° gennaio 2015 – Inammissibilità della questione. **Testo** E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 11 dicembre 2015, n. 19, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione quinta, in riferimento agli artt. 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. L'asserita "retroattività" della norma regionale, che prevede l'applicazione delle disposizioni alla fusione tra Confidi valdostano e Confidi extraregionale "deliberate a far data dal 1° gennaio 2015", non viene in rilievo nel giudizio a quo, posto che è lo stesso giudice amministrativo rimettente a dare espressamente atto che l'operazione di fusione tra Confidi, in discussione in quella sede, è intervenuta in data successiva a quella di entrata in vigore della predetta legge.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** art. 25, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali». **Parametri costituzionali** artt. 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. **Altri parametri e norme interposte** art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

Avvocato Resp.: Marina Valli
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074 874 - e.mail : marina.valli@ull.regione.sicilia.it
U.R.P. Tel 091 7074805/828 - fax 091.7074827 – e.mail: urp@regione.sicilia.it